Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 258 del 20 ottobre 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 ottobre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DELLA REGIONE SICILIANA NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1964

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 febbraio 1963, n. 7.

Annullamento del regolamento per l'espletamento dei concorsi di cui alla legge 22 giugno 1960, n. 21, concernente le scuole professionali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 10 del 29 febbraio 1964*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione.

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 63, concernente l'ordinamento delle scuole professionali regionali e le successive leggi di modificazione 14 luglio 1952, n. 30, 9 aprile 1959, n. 13 e 22 giugno 1960, n. 21;

Visto il regolamento per l'espletamento dei concorsi speciali per la copertura dei posti delle scuole predette, approvato con decreto presidenziale 13 gennaio 1961, n. 1;

Vista la decisione n. 240 del 1962, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha dichiarato la illegittimità del primo comma dell'art. 3 del ricordato regolamento, in quanto prevede, per i posti di segretario, concorsi distinti per ciascun tipo di scuola anzichè un concorso unico per tutte le scuole.

Vista la decisione n. 299 del 1962 dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa, con cui è stata dichiarata la illegittimità della esclusione di un direttore di scuola di tipo agrario per viticultori dai concorsi per le scuole di tipo agrario con altro indirizzo:

Considerato che occorre emanare nuove norme per la indizione dei concorsi per segretario, per insegnante di cultura generale e per bidello nonchè per direttore di scuola agraria, in armonia con i principi fissati nelle menzionate decisioni;

Considerato che la disposizione contenuta nell'art. 3 del regolamento sopra citato, la quale prevede concorsi distinti per ciascun tipo di scuola e per ciascuna specializzazione, nonchè per ogni funzione o mansione, contrasta con il principio, desumibile dall'art. 17 della legge n. 63 del 1950 e dell'art. 1 della legge n. 13 del 1959, secondo cui la partecipazione ai concorsi deve aver luogo con riguardo ai titoli di studio dalle stesse norme previsti;

Ritenuta la necessità di rinnovare tutte le altre norme del regolamento in quanto strettamente collegate con quella dell'art. 3:

Ritenuto che risponde ad esigenze di pubblico interesse procedere all'inquadramento nei ruoli del personale delle scuole professionali regionali in esecuzione di un unico corpo di norme regolamentari;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Sentita la Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto presidenziale 13 gennaio 1961, n. 1, recante il regolamento per l'espletamento dei concorsi di cui alla legge 22 giugno 1960, n. 21, è annullato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 7 febbraio 1963

D'ANGELO

NIGRO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 21 marzo 1963. Registro n. 1, foglio n. 73.

LEGGE 13 marzo 1964, n. 3.

Provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 1964*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana è autorizzata a concorrere nelle spese necessarie per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, compresi nell'ambito della Regione siciliana, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge nazionale 18 aprile 1962, n. 168, in misura pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti o altro istituto ed il contributo concesso dal Ministero dei lavori pubblici

Il contributo previsto al comma precedente è calcolato sulla spesa ritenuta ammissibile *ed è corrisposto in misura* costante per la durata di 35 anni.

Il contributo in parola deve essere ceduto all'Istituto mutuante.

Art. 2.

Per fruire dei contributi di cui all'art. 1 gli ordinari diocesani interessati debbono dimostrare di essere stati ammessi dallo Stato ai contributi previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1963-64, il limite di impegno di lire sei milioni.

Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità di cui al capitolo 66 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

Con la legge di approvazione di bilancio sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere in applicazione della presente legge entro il limite massimo di spesa annua di lire otto milioni

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1964

D'ANGELO

NAPOLI

LEGGE 16 marzo 1964, n. 4.

Ripartizione dei prodotti agricoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 21 marzo 1964*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà emanata una legge di riforma dei contratti agrari, al fine di adeguare alle particolari circostanze ambientali dell'Isola l'attuazione dei principi in materia di ripartizione di prodotti agricoli, le disposizioni vigenti nel territorio della Regione siciliana si applicano con le modifiche previste negli articoli seguenti.

Art. 2.

In tutti i casi di colonia parziaria o mezzadria impropria o compartecipazione, tranne quella limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, la ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella e da foraggio avverrà

in ragione del 63 % a favore del colono, mezzadro o compartecipante e del 37 % a favore del concedente.

Nei terreni ricadenti nelle zone classificate montane ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, la ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella e da foraggio sarà praticata nella misura del 65 % a favore del colono, mezzadro o compartecipante e del 35 % a favore del concedente.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni derivanti da contratti individuali, consuetudini locali ed accordi comunque concordati che stabiliscano una quota di ripartizione più favorevole per il colono.

Art. 4.

In tutti i casi di colonia parziaria, di mezzadria impropria anche se miglioratarie e di compartecipazione, tranne quella limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, che abbiano per oggetto fondi a coltura arborea ed arbustiva la cui superficie sia coperta per non meno del 50 % dell'intero, nonchè fondi a colture ortive o industriali, le quote previste dalla legge 22 settembre 1947, n. 11 o quelle più favorevoli comunque praticate al colono, mezzadro o compartecipante, sono aumentate del 5 % dell'intera produzione.

In ogni caso la quota del colono, mezzadro o compartecipante non può essere inferiore al 50 % dell'intera produzione.

Art. 5.

Al colono, mezzadro o compartecipante è assicurata la piena disponibilità della quota del prodotto spettantegli a norma della presente legge. Sono nulli tutti i patti, anche se provenienti da consuetudini, in contrasto con la presente disposizione.

Art. 6.

Nei fondi a coltura promiscua la ripartizione dei rispettivi prodotti avverrà secondo le norme previste dalla presente legge.

Art. 7.

L'art. 10 della legge 1° luglio 1947, n. 4, è riferito esclusivamente ai prodotti di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 9 e 11 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 4; l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 settembre 1947, n. 11; l'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1951, n. 43; l'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1952, n. 16, nonchè le norme previste dalle leggi che siano in contrasto con le disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 marzo 1964

D'ANGELO

FASINO

DECRETO PRESIDENZIALE 11 dicembre 1963, n. 163-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 21 *marzo* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la delibera della Giunta regionale del 6 dicembre 1963;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di L. 17.750.000 che si assegnano ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa medesima, nella misura a fianco di ciascun di essi indicata:

Presidenza della Regione
Segreteria generale

Cap. 10-*bis* (di nuova istituzione). — « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale dell'Amministrazione statale e di altri Enti pubblici, che, per ragioni contingenti, presti servizio nell'interesse della Regione » L. 5.500.000.

Cap. 17. — « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » L. 10.250.000.

Cap. 20. — « Compensi per il lavoro straordinario, ecc. » L. 2.000.000.

Totale L. 17.750.000.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 11 dicembre 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 14 dicembre 1963, *Registro n.* 4, *foglio n.* 370.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 1963, n. 8.

Regolamento per l'espletamento dei concorsi speciali di cui alla legge 22 giugno 1960, n. 21, concernente le scuole professionali regionali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *dell'*11 *aprile* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 63, concernente l'ordinamento delle scuole professionali regionali e le successive leggi di modificazione 14 luglio 1952, n. 30; 9 aprile 1959, n. 13 e 22 giugno 1960, n. 21;

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1963, col quale è stato annullato il regolamento per l'espletamento dei concorsi speciali per la copertura dei posti delle scuole professionali regionali, emanato con decreto presidenziale 13 gennaio 1961, n. 1;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1 della legge 22 giugno 1960, n. 21, occorre emanare norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale, con la quale, pur accogliendo il suggerimento del Consiglio di giustizia amministrativa, riguardante la integrazione dell'art. 1, si è ritenuto di adottare, in luogo della dizione « regolare atto formale » consigliata dal predetto Consesso, la dizione « regolare atto di nomina dell'Amministrazione », che appare più conforme alla volontà della legge manifestamente diretta a riconnettere effetti giuridici, ai fini dell'inquadramento in ruolo, anche ad atti che non rivestissero la forma del decreto;

Vista la successiva delibera della Giunta regionale che accoglie in parte le osservazioni della Corte dei conti e decide di modificare il testo per un adeguamento delle disposizioni alla legge;

Su proposta dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi speciali per titoli, previsti dall'art. 1 della legge 22 giugno 1960, n. 21, sono riservati al personale in servizio presso le scuole professionali regionali alla chiusura dell'anno scolastico 1958-59, indipendentemente dalla durata del servizio in precedenza prestato, dal numero delle ore di insegnamento e sempre che la prestazione di servizio risulti da regolare atto di nomina dell'Amministrazione.

I concorsi sono banditi con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

Art. 2.

I concorsi di cui all'articolo precedente, espressamente elencati nella colonna *A* dell'annessa tabella, sono banditi con l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo.

Per i posti di direttore sono indetti concorsi distinti per tipi di scuola, in relazione al titolo di studio richiesto; per quelli di direttore tecnico delle scuole alberghiere si prescinde dal titolo di studio.

Per i posti di insegnante di cultura generale, di lingue, di storia dell'arte, di merceologia, di legislazione turistica, nonchè per i posti di segretario e di applicato di segreteria e di bidello, è indetto rispettivamente concorso unico nell'ambito dei posti previsti per ciascuna categoria, prescindendo dal tipo e dalla specializzazione delle singole scuole.

Per i posti di capo-tecnico sono indetti concorsi distinti in relazione al titolo di studio richiesto. Si bandisce un solo concorso quando per attività tecniche diverse è richiesto un titolo di studio identico. Ove si prescinda dal titolo di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 1960, n. 21, per la ammissione al concorso si ha riguardo allo specifico settore nel quale il candidato ha prestato servizio.

Per i posti di istruttore pratico i concorsi sono distinti per tipi di scuola e, per l'ammissione agli stessi, si ha riguardo allo specifico settore nel quale il candidato ha prestato servizio.

Possono partecipare a ciascun concorso coloro che rivestano alla data del 25 giugno 1960 la qualifica prevista nella colonna *B* dell'annessa tabella in corrispondenza del concorso stesso, sempre che, l'aspirante, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, sia in possesso del titolo di studio indicato nella colonna *C* della tabella medesima, ove non ricorrano le eccezioni precedentemente indicate.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici dispongono per ogni tipo di concorso complessivamente di punti 100, così ripartiti:

a) titoli di cultura: 20 %;
b) titoli di servizio: 70 %;
c) titoli professionali: 5 %;
d) benemerenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei primi 17 numeri: 5 %.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione stabilirà entro i limiti predetti il punteggio da attribuire ai singoli titoli mediante apposita tabella da allegare ai bandi di concorso.

Il servizio prestato nelle scuole professionali regionali è valutato in rapporto al periodo nel quale è stato effettuato e con riferimento al rendimento dato, sulla base dei rapporti informativi annuali.

Art. 4.

Alle domande di ammissione ai concorsi debbono essere allegati tutti i titoli di merito e gli attestati di benemerenza stabiliti secondo le tabelle annesse ai relativi bandi di concorso, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non possono essere valutati i titoli pervenuti successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

I documenti già presentati in occasione della partecipazione ad altri concorsi, banditi dalla stessa Amministrazione, in attuazione della legge 22 giugno 1960, n 21 — compresi gli attestati rilasciati dai direttori per i capitecnici e gli istruttori pratici concernenti il lodevole servizio prestato — che non siano soggetti a scadenza, non vanno riprodotti. Il concorrente deve tuttavia farvi specifico riferimento nella nuova domanda.

Le attestazioni di servizio relative ai direttori sono effettuate dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale direttivo sono presiedute dal direttore regionale dell'Assessorato della pubblica istruzione e sono altresì composte di un funzionario della carriera direttiva o del ruolo ispettivo del predetto Assessorato, nonchè di un funzionario degli analoghi ruoli dell'Assessorato dell'industria e del commercio o dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a capo divisione.

Per il personale tecnico ed insegnante, di segreteria e di servizio, le Commissioni sono presiedute da un funzionario della carriera direttiva o del ruolo ispettivo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e di qualifica non inferiore a capo divisione e sono altresì composte di due funzionari dello stesso Assessorato di qualifica non inferiore a consigliere.

I segretari delle Commissioni sono nominati tra il personale dell'Assessorato della pubblica istruzione di qualifica non inferiore a primo segretario della carriera direttiva o a primo segretario contabile del ruolo misto di ragioneria ed amministrativo.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano parenti o affini sino al quarto grado, tra di loro, o con alcuno dei concorrenti.

La nomina delle Commissioni ha luogo con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 6.

Il trattamento economico spettante ai componenti le Commissioni è quello stabilito dalle norme vigenti in materia.

Art. 7.

Compiuta la valutazione dei titoli le Commissioni procedono alla formazione della graduatoria di merito, nella quale i concorrenti sono iscritti nell'ordine determinato dalla somma dei punti attribuiti per le varie categorie di titoli.

In caso di parità di punti i concorrenti sono collocati nella graduatoria secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nelle singole graduatorie, a fianco del nome di ogni concorrente, deve essere indicato il punteggio attribuito a ciascuna categoria di titoli ed il totale complessivo, nonchè lo eventuale requisito di invalido di guerra o assimilato, di invalido per fatti di guerra o per servizio, di ex combattente o assimilato, ed in caso di parità di punti il titolo che dà diritto alla precedenza.

Art. 8.

Le graduatorie sono depositate, per quindici giorni, nella sede dell'Assessorato e dei Provveditorati agli studi della Sicilia. Del deposito è dato avviso mediante affissione ai relativi albi.

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro lo stesso termine, presentare reclamo all'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 9.

L'Assessore esaminati i reclami pervenuti nonchè gli atti delle Commissioni giudicatrici e i documenti, compresi quelli indicati nell'art. 4, terzo comma, può rettificare anche d'ufficio, dopo aver sentito la relativa Commissione giudicatrice, le graduatorie e quindi le approva con suo decreto sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti, dei requisiti richiesti per l'ammissione nei ruoli.

Art. 10.

Le graduatorie di ciascun tipo di concorso, previa registrazione alla Corte dei conti, sono pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali o straordinari avverso l'ordine di graduazione ed avverso il punteggio assegnato ai concorrenti.

Art. 11.

Le graduatorie vengono successivamente pubblicate negli albi dell'Assessorato e dei Provveditorati agli studi, nei quali restano affisse fino a quando non siano stati nominati gli ultimi concorrenti aventi diritto.

Sulle graduatorie pubblicate negli albi devono essere annotati gli eventuali reclami, il relativo esito, nonchè la pronuncia di decadenza.

Art. 12.

Dopo la pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana del decreto di approvazione condizionata delle graduatorie, l'Assessore notifica a ciascun vincitore, con lettera raccomandata, il posto occupato e la votazione complessiva riportata e lo invita, con la stessa lettera, a presentare i documenti di rito e ad elencare in ordine di preferenza le sedi desiderate.

Art. 13.

Trascorso il termine utile per la presentazione dei documenti di rito, l'Assessore pronuncia la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione ai concorsi nei confronti dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti dai bandi o che non abbiano presentato, entro i prescritti termini, la documentazione richiesta.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi sono nominati, seguendo l'ordine di ciascuna graduatoria, nei posti in organico.

Art. 15.

L'Assessore assegna a ciascuno dei vincitori la sede richiesta.

Quando più vincitori aspirano alla stessa sede la preferenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Qualora il vincitore non abbia inviato, entro il prescritto termine, la dichiarazione relativa alla sede richiesta o quando le sedi richieste non siano più disponibili, l'assegnazione è fatta d'ufficio.

Art. 16.

La nomina è comunicata al vincitore dall'Assessorato con lettera raccomandata, contenente l'indicazione della scuola assegnata e del giorno in cui dovrà assumere servizio.

Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina e da tutti i diritti del concorso, salvo che, per gravi ragioni, non abbia ottenuto dall'Assessore una proroga che non può superare il massimo di due mesi. Scaduta la proroga, il vincitore che non abbia assunto servizio è, del pari, dichiarato decaduto dalla nomina e da tutti i diritti del concorso.

Art. 17.

I provvedimenti di nomina devono essere pubblicati nell'albo dell'Assessorato entro il giorno in cui la nomina stessa è comunicata all'interessato; tale pubblicazione ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli eventuali contro-interessati.

Art. 18.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina sono comunicati con lettera raccomandata agli interessati e sono affissi altresì nell'albo dell'Assessorato.

Se il vincitore si trovi in servizio militare di leva consegue la nomina con l'assegnazione della sede, ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assumerà servizio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 20 maggio 1963

D'ANGELO

NIGRO

Registrato con riserva alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 4 aprile 1964, *reg. n.* 1, *foglio n.* 86.

Tabella dei concorsi speciali per titoli da indire ai sensi della legge 22 giugno 1960, n. 21

A Concorsi da indire	B Qualifiche	C Titolo di studio per ciascun concorso
1. per scuole di tipo industriale per chimici e chimici conservieri.	Direttore di scuola industriale per chimici e chimici conservieri.	Laurea in chimica o in chimica industriale.
2. per scuole di tipo industriale per meccanici, tipografi, falegnami, elettricisti, edili, tessili, minerari.	Direttore di scuola industriale.	Laurea in ingegneria.
3. per scuole di tipo industriale per alberghieri.	Direttore di scuola alberghiera.	Laurea in lingue, in lettere o in materie letterarie, in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali.
4. per scuole di tipo industriale per alberghieri.	Direttore tecnico di scuola alberghiera.	Si prescinde dal titolo di studio.
5. per scuole di tipo agrario.	Direttore di scuola agraria.	Laurea in agraria.
6. per scuole di tipo industriale per alberghieri.	Insegnanti di lingua inglese.	Laurea in lingue o lettere moderne.
7. per scuole di tipo industriale per alberghieri.	Insegnanti di lingua francese.	»
8. per scuole di tipo industriale per alberghieri.	Insegnante di storia dell'arte.	Diploma di maturità artistica di seconda sezione.
9. per scuole di tipo industriale per alberghieri.	Insegnante di merceologia.	Laurea in economia e commercio o in scienze naturali.
10. per scuole di tipo industriale per alberghieri.	Insegnante di legislazione turistica.	Laurea in giurisprudenza.
11. per tutti i tipi di scuola.	Insegnante di cultura generale.	Laurea in lettere o diploma magistrale.
12. per tutti i tipi di scuola.	Segretario.	Diploma di istituti di istruzione media di 2° grado.
13. per tutti i tipi di scuola.	Applicato di segreteria.	Diploma di scuola media di 1° grado o di avviamento professionale.

A Concorsi da indire	B Qualifiche	C Titolo di studio per ciascun concorso
14. per scuole di tipo industriale per meccanici, falegnami, elettricisti, tessili, minerari, tipografi, chimici e conservieri.	*Capotecnico.*	Diploma di perito industriale (1).
15. per scuole di tipo industriale per edili.	»	Diploma di geometra (1).
16. per scuole di tipo industriale per alberghieri.	»	Diploma di istituto per il turismo (1).
17. per scuole di tipo agrario.	»	Diploma di perito agrario (1).
18. per scuole di tipo industriale per chimici e conservieri.	Istruttore pratico.	Licenza di scuola media di 1° grado, di scuola tecnica biennale o di avviamento professionale o attestato di qualificazione rilasciato da una scuola professionale regionale (2).
19. per scuole di tipo industriale per meccanici	» »	» (2)
20. per scuole di tipo industriale per tipografi.	» »	» (2)
21. per scuole di tipo industriale per falegnami.	» »	» (2)
22. per scuole di tipo industriale per elettricisti.	» »	» (2)
23. per scuole di tipo industriale per edili.	» »	» (2)
24. per scuole di tipo industriale per alberghieri.	» »	» (2)
25. per scuole di tipo industriale per tessili.	» »	» (2)
26. per scuole di tipo industriale per minerari.	» »	» (2)
27. per scuole di tipo agrario.	» »	» (2)
28. per tutti i tipi di scuola.	Bidelli.	Compimento dell'istruzione elementare.

(1) Si prescinde dal titolo di studio laddove manchino aspiranti muniti del titolo legale di studio, purchè sia stato svolto lodevole servizio presso le scuole professionali regionali.

(2) Si prescinde dal titolo di studio purchè si siano espletate lodevolmente le mansioni del posto, per almeno un intero anno scolastico.

Visto, D'ANGELO

LEGGE 22 aprile 1964, n. 5.

Integrazione del Fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 24 *aprile* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del Fondo concorso interessi determinato dall'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 19, è ulteriormente incrementato di lire quattrocentoquarantamilioni, che saranno versati in ragione di lire cinquantamilioni nell'esercizio 1963-64; lire duecentosessantamilioni nell'esercizio 1964-65 e lire centotrentamilioni nell'esercizio 1965-66.

Art. 2.

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo del cap. 66 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 aprile 1964

D'ANGELO

FAGONE

LEGGE 22 aprile 1964, n. 6.

Modifiche alla legge 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti, concernente: « Contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio di problemi economici regionali ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 24 *aprile* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Atr. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 sono autorizzate le spese annue, a carico del bilancio della Regione, ru-

brica Assessorato industria e commercio, per le finalità di cui alle lettere seguenti:

a) lire cinquantamilioni per:

1) spese per la diretta partecipazione della Regione a mostre, fiere ed esposizioni, sia nazionali a carattere internazionale, sia estere;

2) per contributi ad enti e privati per la partecipazione, con prodotti siciliani, a mostre, fiere ed esposizioni, sia nazionali a carattere internazionale, sia estere;

b) lire centoseimilioni per contributi per incrementare ed agevolare, nel territorio della Regione, l'organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni che siano state formalmente riconosciute a carattere internazionale, e lire ventimilioni per contributi per l'organizzazione di mostre e fiere specializzate nel territorio della Regione;

c) lire quattordicimilioni per:

1) spese e contributi per l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni aventi lo scopo di studiare i problemi dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Regione;

2) spese per la partecipazione a convegni italiani ed esteri aventi particolare interesse per i problemi siciliani dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

E' abrogato ogni altro stanziamento previsto da precedenti disposizioni legislative per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 aprile 1964

D'ANGELO

FAGONE

LEGGE 22 aprile 1964, n. 7.

Istituzione di borse di studio-premio intitolate « Papas Gaetano Petrotta ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 24 *aprile* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1963-64 sono istituite, presso l'Università degli studi di Palermo, due borse di studio-premio annuale, intitolate « Papas Gaetano Petrotta », di lire centocinquantamila ciascuna rispettivamente per l'autore della migliore tesi di laurea in lingua e letteratura albanese e per l'autore della migliore tesi di laurea in storia, folklore e arte albanese.

Art. 2.

L'assegnazione delle predette due borse di studio sarà fatta su segnalazione della Commissione d'esame di laurea e da una Commissione composta dal preside della Facoltà di lettere, dal professore di lingua albanese e dal professore di glottologia.

Nel caso in cui uno dei professori dovesse coprire più di una delle cariche suddette, e nel caso di assenza di uno dei membri previsti, il preside della Facoltà di lettere provvederà in tempo ad integrare la Commissione scegliendo tra i titolari di materie affini della medesima Facoltà.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente entro il 30 aprile di ogni anno esaminerà tutte le tesi di laurea in albanese svolte nel precedente anno accademico, assegnando i due premi agli autori delle migliori tesi. Il rettore dell'Università provvederà a comunicare all'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, non oltre il 31 maggio, copia del relativo verbale.

I premi saranno consegnati dal preside e dai due membri della Commissione giudicatrice.

Se in qualche anno nessuna tesi fosse giudicata degna dell'assegnazione del premio, l'importo andrà ad aumentare i premi dell'anno accademico successivo.

Art. 4.

All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con gli stanziamenti disposti dalla legge 24 giugno 1957, n. 36, che è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi futuri si provvede con legge di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 aprile 1964

D'ANGELO

GIACALONE

LEGGE 23 aprile 1964, n. 8.

Provvidenze assistenziali per i lavoratori già dipendenti dalla miniera di zolfo « Trabia Tallarita » di Riesi e Sommatino e per i lavoratori già dipendenti dalle aziende Teverina ed oleificio Sallemi di Comiso.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 24 *aprile* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire nei comuni di Riesi e Sommatino e Ravanusa cantieri scuola, riservati ai lavoratori che prestavano la loro opera presso la miniera di zolfo « Trabia Tallarita », sita in territorio di Riesi e Sommatino, sino alla data del 10 settembre 1963, in atto disoccupati per inattività della miniera, dovuta a causa di forza maggiore.

E' altresì autorizzato ad istituire nel comune di Comiso cantieri scuola, riservati ai lavoratori che prestavano la loro attività presso le aziende Teverina ed oleificio Sallemi ed in atto disoccupati.

Ai lavoratori occupati nei predetti cantieri scuola è dovuto un assegno giornaliero pari a lire millecinquecento per ogni giornata di presenza al lavoro aumentato di lire cento per il coniuge, per ogni figlio e ogni genitore purchè siano a carico.

Art. 2.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, altresì, a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo precedente, occupati presso cantieri scuola istituiti nei comuni di Riesi e Sommatino, Ravanusa e Comiso con fondi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o presso cantieri scuola di rimboschimento e di sistemazione montana istituiti negli stessi Comuni con fondi della Regione, un sussidio straordinario integrativo pari alla differenza tra la retribuzione giornaliera spettante e quella prevista nell'art. 1.

Art. 3.

Per le finalità di cui agli articoli precedenti l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione effettua aperture di credito a favore dei prefetti di Caltanissetta, Agrigento e Ragusa, che provvedono alla erogazione delle spese.

Art. 4.

L'onere finanziario dipendente dalla presente legge, previsto in lire centotrentamilioni, è posto a carico del cap. 66 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio in corso.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 aprile 1964

D'ANGELO

CAROLLO

LEGGE 28 aprile 1964, n. 9.

Aggiunte e modifiche alla legge 22 giugno 1957, n. 34, concernente la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 20 *del* 2 *maggio* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione prevista dall'art. 5 della legge 22 giugno 1957, n. 34, può essere altresì concessa nei casi in cui la produzione dei vini sia stata compromessa sino al punto da non poter essere utilizzata secondo le normali destinazioni, a causa di eccezionali infestazioni di parassiti animali o vegetali della vite.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge la denunzia, prevista dalla legge nazionale 18 dicembre 1959, n. 1079, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, sostituisce quella richiesta dall'art. 10 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34.

Gli uffici delle imposte di consumo, a richiesta dei competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, rilasceranno copia delle denunce di cui al comma precedente.

Art. 3.

Le modifiche alla legge 22 giugno 1957, n. 34, fatte con la legge 8 agosto 1960, n. 39, vengono estese alla produzione di vino della vendemmia 1963 e degli anni seguenti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge l'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34, può essere superata a favore dei piccoli produttori che abbiano denunciato delle giacenze non superiori a cinquanta ettolitri.

Art. 4.

E' autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle eventuali passività risultanti dal conto speciale previsto dal primo comma dell'art. 11 dela legge 22 giugno 1957, n. 34.

Art. 5.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per un quinquennio a decorrere dall'esercizio in corso, la spesa annua di lire cinquantamilioni per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 12 della legge 22 giugno 1957, n. 34.

E' altresì autorizzata la spesa di lire centomilioni da iscriversi nell'esercizio finanziario 1964-65 per far fronte agli oneri di cui all'art. 4 della presente legge.

Per le ulteriori esigenze della presente legge si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 6.

All'onere gravante sull'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 457 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 aprile 1964

D'ANGELO

FASINO

DECRETO PRESIDENZIALE 28 febbraio 1964, n. 19-A.

***Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste* del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 20 *del* 2 *maggio* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33 che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64;

Ravvisata la necessità di aumentare di L. 2.550.000 lo stanziamento del capitolo n. 411 « Compensi per il lavoro straordinario, ecc. » dello stato di previsione della spesa - rubrica « Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti » del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64, è autorizzata una prelevazione di L. 2.550.000 con la contemporanea inscrizione al capitolo n. 411 « Compensi per il lavoro straordinario, ecc. » dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 28 febbraio 1964

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 12 *marzo* 1964, *registro n.* 7, *foglio n.* 165.

LEGGE 4 giugno 1964, n. 10.

Decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *del* 6 *giugno* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Decentramento di attribuzioni

Art. 1.

E' devoluta alle Amministrazioni comunali la potestà in ordine alla concessione dei pubblici servizi di trasporto sotto

indicati, quando la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del Comune:

a) autolinee, eccettuate quelle che collegano il Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino;

b) filovie;

c) funicolari aeree (funivie);

d) slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

La stessa potestà è devoluta alle predette amministrazioni, allorquando il servizio di trasporto, diretto a collegare località dello stesso Comune, debba effettuarsi mediante attraversamento di zone ricadenti in territorio di Comuni limitrofi. Per l'istituzione di fermate in tali zone, occorre l'adesione della Giunta municipale del Comune interessato.

Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei servizi anzidetti sono accordate con provvedimento del sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, previo parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, preceduto dalle riunioni istruttorie se trattasi di autolinee, e, nei rimanenti casi, sentiti anche i pareri tecnici degli altri organi previsti dalle vigenti disposizioni.

Le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi sono impartite, sia all'atto della concessione che successivamente, dall'autorità concedente, sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile, il cui parere è vincolante per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio.

Spetta all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti la vigilanza sullo svolgimento dei servizi predetti.

CAPO II

Norme per la municipalizzazione

Art. 2.

I Comuni, ai fini della facoltà di assunzione diretta di pubblici servizi urbani di trasporto, per gli effetti contemplati dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, provvedono alla relativa manifestazione di volontà con deliberazione dei rispettivi Consigli, a norma delle disposizioni sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, convertito nella legge 15 marzo 1963, n. 16.

Art. 3.

I Comuni, che vogliono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo precedente relativamente a servizi affidati alla industria privata, vi provvedono a norma del primo comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

A tal fine la deliberazione di assunzione diretta del pubblico servizio di trasporto contiene anche la manifestazione della volontà di avvalersi della facoltà di riscatto e determina il relativo preavviso che non può essere inferiore a tre mesi.

Il preavviso di riscatto è notificato agli interessati entro tre giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

La deliberazione divenuta esecutiva è trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro dieci giorni dalla data predetta.

Art. 4.

La deliberazione prevista dall'articolo precedente deve contenere:

a) l'approvazione, previo parere dell'Ispettorato per la motorizzazione civile e dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di apposito progetto tecnico-finanziario contenente la previsione delle spese necessarie per la corresponsione dell'indennità ai concessionari, da calcolarsi a norma del comma quarto e seguenti dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578;

b) l'autorizzazione, ove i Comuni non possano altrimenti provvedere alle spese anzidette, a contrarre, a norma dell'art. 27 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e delle disposizioni del successivo art. 5, con gli istituti abilitati al credito a tasso ridotto in favore di enti locali, mutui per il fabbisogno finanziario occorrente alla corresponsione della equa indennità ai concessionari;

c) l'autorizzazione ad effettuare le cessioni previste dal successivo art. 6.

Art. 5.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato regionale di coordinamento per i trasporti, espresso anche sulla base di una relazione economico-finanziaria e di redditività delle aziende da municipalizzare compilata dalla Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a concedere ai Comuni che abbiano adottato la deliberazione prevista dagli articoli precedenti un contributo annuo, per la durata di cinque anni, nella misura del 22,40 per cento dell'intero ammontare delle spese ritenute ammissibili.

I contributi previsti dall'articolo precedente non possono essere concessi nel caso di servizi gestiti dall'Azienda siciliana trasporti.

Art. 6.

Il pagamento dell'indennità dovuta ai concessionari è effettuato mediante cessione ai medesimi, per la parte spettante, del ricavato del mutuo previsto dall'art. 4 ovvero del contributo previsto dall'art. 5, ove i predetti concessionari ne abbiano fatto richiesta entro il termine di preavviso indicato nel secondo comma dell'art. 3.

Art. 7.

I Comuni interessati, ricevuta comunicazione del decreto di concessione del contributo regionale, provvedono, in linea di urgenza, a tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento immediato degli impianti, dei materiali e delle attrezzature da rilevare dai concessionari e per assicurare la continuità dei servizi dai medesimi disimpegnati.

A tal fine i sindaci dei Comuni predetti, con apposito provvedimento, attribuiscono in favore dei concessionari, a titolo di liquidazione provvisoria dell'indennità loro dovuta, la corrispondente parte del ricavato del contraendo mutuo previsto dall'art. 5.

Nel provvedimento è dichiarata la cessazione delle concessioni.

Art. 8.

Dalla data di notifica del provvedimento previsto dall'articolo precedente, l'esercizio dei servizi già in concessione passa di diritto al Comune, il quale può provvedervi con gestione provvisoria.

Dalla stessa data gli impianti fissi, il materiale rotabile ed ogni altra attrezzatura, di cui sia prevista l'acquisizione nel progetto tecnico-finanziario, sono trasferiti al Comune, rimanendo soggetti, secondo la loro natura, al vincolo di riservato dominio od a garanzia ipotecaria in favore dei concessionari, nelle more della liquidazione dell'indennità definitiva a norma dei comma sesto e seguenti dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e della stipula del mutuo previsto all'art. 4.

Il personale dipendente dalle ditte concessionarie in servizio alla data della deliberazione prevista dall'art. 3, passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della gestione comunale nel momento in cui quest'ultima si immette nell'esercizio dei servizi, conservando ogni diritto inerente al precedente rapporto.

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure per l'assunzione diretta di autoservizi comunali comunque iniziate dai Comuni precedentemente all'entrata in vigore dalla presente legge.

A tal fine le deliberazioni già adottate sono integrate in conformità delle norme contenute nei precedenti articoli. Il preavviso ai concessionari interessati è notificato nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Dall'entrata in vigore della presente legge, ai servizi disimpegnati a mezzo di gestioni commissariali in danno disposte dall'Amministrazione regionale nei confronti di concessionari dichiarati decaduti, i Comuni competenti, che abbiano comunque dichiarato di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 2, provvedono con proprie gestioni provvisorie continuando ad avvalersi degli impianti e del materiale già destinato ai servizi medesimi.

Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni predetti sono tenuti ad integrare, in conformità delle norme contenute nei precedenti articoli, le deliberazioni in precedenza adottate, includendo nei progetti tecnico-finanziari, anche ai fini della concessione del contributo regionale, la previsione di spesa per la corresponsione ai concessionari indicati nei precedenti comma, del corrispettivo di uso degli automezzi o del prezzo eventualmente

dovuto per il loro acquisto secondo le norme contenute nei capitolati di concessione e nelle vigenti leggi.

Per il trasferimento degli impianti e dei materiali si osservano le norme contenute negli articoli 7 e 8.

Al personale si applica il disposto dell'art. 8.

Art. 11.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a liquidare le eventuali passività afferenti alle gestioni commissariali dallo stesso disposte e ad esperire tutti gli atti necessari per le relative azioni di rivalsa.

Art. 12.

Ai fini della concessione del contributo previsto dall'art. 5 è autorizzata, per gli esercizi 1963-64, 1965, 1966, 1967 e 1968, la spesa complessiva di L. 10.080.000.000, da stanziare per lire un miliardo e 8 milioni nell'esercizio 1963-64, per lire 3.024.000.000, nell'esercizio 1965 e per L. 2.016.000.000, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1968.

Per le finalità indicate nell'art. 11 è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 500.000.000.

Agli oneri, pari a L. 1.508.000.000, ricadenti nell'esercizio in corso, si fa fronte per L. 800.000.000, mediante prelievo dal capitolo n. 66 dello stato di previsione della spesa della Regione e per il rimanente importo di L. 708.000.000, utilizzando le disponibilità residue esistenti in L. 400.000.000 sugli stanziamenti iscritti in forza dell'art. 29 della legge 13 marzo 1959, n. 4, ed in L. 308.000.000 sugli stanziamenti iscritti in forza dell'art. 44 della legge medesima.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con nuovi decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 13.

Nella concessione del contributo previsto dall'art. 5, è data la precedenza ai Comuni capoluoghi di provincia aventi popolazione superiore ai 200 mila abitanti, nonchè a quelli in cui esistono, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gestioni commissariali disposte dall'Amministrazione regionale in danno di precedenti concessionari.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1964

D'ANGELO

CONIGLIO — NICOLETTI

LEGGE 4 giugno 1964, n. 11.

Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti ed alle categorie assimilate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *del* 6 *giugno* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1964 e fino al 30 giugno 1965 gli assegni familiari previsti dalla presente legge saranno erogati in favore dei capi famiglia coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'I.N.P.S.

Art. 2.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari e dell'assegno di natalità di cui all'art. 8, sono considerati capi famiglia:

1) il padre di figli aventi l'età prevista al secondo comma dell'art. 3;

2) la madre di figli aventi l'età prevista al secondo comma dell'art. 3 quando sia vedova o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito o nel caso in cui quest'ultimo sia invalido permanentemente al lavoro o disoccupato o non usufruente di indennità di disoccupazione.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e i compartecipanti, i quali ultimi non godano di assegni familiari perchè contemporaneamente appartenenti ad altre categorie, che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o invalidità permanente al lavoro del loro padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonchè quelli nati da precedenti matrimoni dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere *a*) e *b*), i fratelli o sorelle o i nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 3.

Gli assegni familiari spettano per i figli ed il coniuge e le altre persone a carico indicate nel successivo art. 4.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico, di età inferiore ai 14 anni compiuti. Il limite di età di anni 14 è elevato fino al 25° anno compiuto qualora il figlio o persona a carico frequenti una scuola professionale o media o universitaria e non presti lavoro retribuito. Per i figli e le persone equiparate che si trovano per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni familiari sono corrisposti senza limite di età.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare, per tutta la sua durata, la erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari spettanti al coniuge si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico per gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 4.

Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, con le modifiche dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 5.

Gli assegni familiari vengono erogati agli aventi diritto dietro presentazione di regolare domanda intestata all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, corredata dello stato di famiglia compilato su apposito modulo fornito direttamente ai Comuni dell'Amministrazione regionale del lavoro e della cooperazione. La domanda con la documentazione dovrà essere inviata direttamente agli uffici provinciali del servizio contributi unificati in agricoltura, cui è devoluto il compito dell'accertamento degli aventi diritto, di cui all'art. 1 della presente legge.

I Comuni rilasciano lo stato di famiglia annualmente compilato nell'apposito modulo regionale, nel retro del quale, a cura del sindaco e sotto la sua personale responsabilità, deve essere apposta la seguente dicitura: « Non è stato rilasciato, per l'anno in corso, stato di famiglia nel mod. A/F ».

Art. 6.

Gli assegni familiari di cui alla presente legge sono commisurati in ragione di lire 40 mila annue per il coniuge ed ogni persona a carico, da erogarsi in due soluzioni semestrali posticipate a cura dell'I.N.P.S. a mezzo di assegni di conto corrente postali localizzati non trasferibili, intestati al capo famiglia.

Art. 7.

In favore della lavoratrice agricola o alla moglie a carico del capo famiglia è corrisposto in caso di parto un assegno di lire 60 mila che sarà erogato dall'I.N.P.S. a mezzo di assegno di conto corrente postale non trasferibile localizzato intestato al beneficiario.

Art. 8.

Avverso il mancato accoglimento totale o parziale della istanza per la mancata corresponsione dell'assegno familiare, sia per quello di natalità, è ammessa, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, opposizione all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, che decide sentita la Commissione regionale di cui all'articolo seguente.

Art. 9.

La Commissione consultiva di cui al presente articolo, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, risulta così composta:

a) un rappresentante del servizio Contributi unificati in agricoltura;

b) cinque rappresentanti designati dalle maggiori organizzazioni sindacali;

c) due funzionari di qualifica non inferiore a consigliere dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designato dallo stesso Istituto.

La Commissione sarà presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione. Fungerà da segretario un funzionario della stessa Amministrazione.

Art. 10.

Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23, primo e secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, con le modifiche di cui all'art. 4 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 9.000 milioni per l'anno in corso, si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, con le disponibilità residue esistenti sugli stanziamenti iscritti in forza delle seguenti leggi regionali:

lire 1.400 milioni, art. 9 legge 5 aprile 1964, n. 9;
lire 1.100 milioni, art. 11 legge 5 aprile 1954, n. 9;
lire 200 milioni, art. 4, secondo comma, legge 5 agosto 1957, n. 51;
lire 200 milioni, art. 10, lett. *a)* legge 20 gennaio 1961, n. 7;
lire 900 milioni, art. 10, lett. *b*, legge 20 gennaio 1961, n. 7;
lire 200 milioni, art. 9 legge 5 agosto 1957, n. 51;
lire 500 milioni, art. 4 legge 27 febbraio 1950, n. 13 e art. 3 legge 6 marzo 1962, n. 4;
lire 500 milioni, art. 12 legge 8 ottobre 1956, n. 48;
lire 2.000 milioni legge 4 agosto 1960, n. 30;
lire 1.000 milioni legge 18 luglio 1961, n. 12;
lire 400 milioni, art. 9 legge 8 ottobre 1956, n. 48;
lire 600 milioni art. 27 legge 13 marzo 1959, n. 4.

La somma di lire 2.000 milioni utilizzata sulle disponibilità residue della legge 4 agosto 1960, n. 30, sarà riassegnata per le finalità della legge stessa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1965 e 1966.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1964.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1964

D'ANGELO

CAROLLO

LEGGE 4 giugno 1964, n. 12.

Provvidenze in favore delle zone viticole colpite da peronospera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *del* 6 *giugno* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere i benefici previsti dalla presente legge ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, nonchè ai piccoli proprietari le cui aziende, a seguito della perdita del prodotto, in dipendenza degli attacchi peronosperi dell'annata agraria 1963, sono state comprese nelle zone delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ai mezzadri o affittuari delle piccole proprietà ammesse a contributo spetta in ogni caso il contributo previsto dalla presente legge.

Art. 2.

Per consentire l'effettuazione di una razionale lotta, da eseguirsi nella successiva campagna viticola, contro la peronospera e l'oidio può essere concesso ai piccoli proprietari un contributo straordinario nella misura massima di L. 10.000 ad ettaro, elevabile ad un massimo di L. 15.000 a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti e i piccoli proprietari debbono presentare domanda al Comune nel cui territorio ricade l'azienda danneggiata, entro il termine che sarà stabilito, fornendo tutti gli elementi necessari per l'individuazione del fondo e per il riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Per la determinazione delle qualifiche di cui al precedente comma si applica l'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 4.

L'erogazione del contributo di cui al precente art. 2 è effettuata dai sindaci interessati, i quali in tale attività saranno assistiti da funzionari dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio e da due rappresentanti rispettivamente della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e dell'Alleanza coltivatori siciliani, ed è subordinata all'impegno, da parte dei beneficiari, di effettuare la lotta contro la peronospera e l'oidio secondo le norme tecniche che saranno fissate dai competenti organi.

Art. 5.

In rapporto all'estensione dei terreni compresi, per attacchi peronosperici o di oidio, nelle zone delimitate di cui all'art. 1 della presente legge, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ripartirà provincialmente lo stanziamento previsto per la conseguente lotta fito-sanitaria.

A cura degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sentiti i rispettivi Comitati provinciali, la somma assegnata sarà ripartita fra i Comuni interessati ed accreditata ai sindaci dei Comuni stessi in ragione della estensione dei terreni vignati di ciascun Comune compresi nelle zone delimitate ai sensi della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

I sindaci dei Comuni interessati renderanno conto dell'utilizzo delle assegnazioni avute al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 6.

Allo scopo di consentire all'Istituto della vite e del vino il potenziamento della sua attività di sperimentazione in ordine alla lotta anticrittogamica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo di L. 30.000.000.

Al fine altresì di consentire una tempestiva ed efficace difesa delle zone viticole, allo stesso Istituto è concesso un contributo annuo per il potenziamento delle osservazioni delle manifestazioni peronosperiche e per il tempestivo avvertimento ai produttori interessati.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 2 è autorizzata, per il corrente esercizio finanziario, la spesa di L. 1.170.000.000 da iscriversi nel bilancio della Regione, rubrica Assessorato agricoltura e foreste.

Per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 6 è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 da iscriversi nel bilancio della Regione, rubrica Assessorato agricoltura e foreste.

Per gli esercizi successivi provvederà la legge di bilancio.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 1.210.000.000 per l'anno in corso, si fa fronte con le disponi-

bilità residue esistenti sugli stanziamenti iscritti in forza delle seguenti leggi regionali e per gli importi a fianco indicati:

L. 420.000.000, legge 11 marzo 1957, n. 24 (cap. 509 esercizio 1963-64);

L. 500.000.000, legge 11 marzo 1957, n. 24 (cap. agg. 859 esercizio 1963-64);

L. 100.000.000, legge 25 giugno 1956, n. 38 (cap agg. 861 esercizio 1963-64);

e con le disponibilità residue dei seguenti capitoli aggiunti per l'esercizio finanziario in corso:

L. 140.000.000 (cap. agg. 871);

L. 50.000.000 (cap. agg. 873).

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1964

D'ANGELO

FASINO

LEGGE 4 giugno 1964, n. 13.

Gestione delle esattorie delle imposte dirette, non potute conferire nei modi di legge.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 25 del 6 giugno* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far tempo dal 1° gennaio 1964, per la gestione delle esattorie non potute conferire nei modi ordinari, e quando non sia stato possibile provvedere alla nomina di ufficio dell'esattore ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 11 gennaio 1963, n. 8, si applicano le norme contenute nella legge 5 febbraio 1954, n. 1

Art. 2.

L'applicazione delle norme di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 9 marzo 1953, n. 8, è estesa al quinquennio 1964-1968, con effetto dal 1° gennaio 1964

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1964

D'ANGELO

GRIMALDI

LEGGE 4 giugno 1964, n. 14.

Modifica della legge 23 aprile 1964, n. 8, concernente: « Provvidenze assistenziali per i lavoratori già dipendenti dalla miniera di zolfo Trabia-Tallarita di Riesi e Sommatino e per i lavoratori già dipendenti dalle aziende Teverina ed oleificio Sallemi di Comiso ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 25 del 6 giugno* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire nel comune di Comiso, in sostituzione dei cantieri previsti all'art. 1 della legge 23 aprile 1964, n. 8, corsi di qualificazione professionale riservati ai lavoratori già in attività presso le aziende Teverina ed oleificio Sallemi, in atto disoccupati.

Ai lavoratori che frequentano i corsi di qualificazione previsti al comma precedente è corrisposto il trattamento di cui all'art. 1, comma terzo, ed all'art. 2 della predetta legge.

Art. 2.

Per l'esecuzione della presente legge rimangono fissi i limiti di spesa stabiliti all'art. 4 della legge 23 aprile 1964, n. 8.

Il secondo comma del predetto art. 4 è sostituito dal seguente: « Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1964

D'ANGELO

CAROLLO

(8375)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(3151173) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150